



**ACCORDO CONTRATTUALE PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI
SPECIALISTICA E DI CHIRURGIA AMBULATORIALE DI CATARATTA
PER GLI AMBITI TERRITORIALI DELL'AZIENDA USL UMBRIA N. 2
SCHEMA UNICO DI CONTRATTO - ANNO 2026**

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno 7 (sette) del
mese di luglio, nella sede legale dell'Azienda USL Umbria n. 2

TRA

l'Azienda USL Umbria 2, con sede in Terni, Via Bramante n. 37, Partita IVA
01499590550, in persona del legale rappresentante - Direttore Generale,
Dott. Roberto Noto, nato a Foligno(PG) il 20.06.1960, - di seguito
denominata nel presente atto "Azienda",

E

Il Centro **AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.r.l.** con sede legale in
Monterotondo (RM) e sede operativa in Terni, Via Carlo Guglielmi n. 45
(Cap. 05100), Cod. Fisc. e Partita IVA 04816131009, in persona del legale
rappresentante Sig.ra Silvia Cecchini, nata a Bracciano (RM) il 31/12/1979,
di seguito denominato nel presente atto "Struttura", Azienda e Struttura sono
di seguito congiuntamente denominate anche "Parti".

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 8-bis del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., "le Regioni assicurano
i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti
accreditati ai sensi dell'art. 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di
cui all'art. 8-quinquies";
- ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., la
qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.
Via Salafia, 187/a
06061 Monterotondo (RM)
P.IVA 04816131009
C.F. 04816131009



del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies;

- l'art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., reca la disciplina degli accordi contrattuali, stabilendo, al comma 2, che le Regioni e le Unità Sanitarie Locali definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliere universitarie, e stipulano contratti con quelle private, a integrazione e completamento della offerta sanitaria pubblica parametrata, nell'obiettivo di garantire i L.E.A., ai fabbisogni emersi e alla sostenibilità finanziaria del S.S.R.;

- ai sensi dell'art. 8-sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali, comma 2, e alle prestazioni remunerate a tariffe, comma 4;

- la L.R. n. 11/2015 "Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali", all'art. 92 e ss, ha previsto l'introduzione di sistemi di remunerazione corrisposta a fronte di risultati contrattualmente definiti tra le Aziende Sanitarie della Regione e/o strutture private accreditate, al fine di introdurre meccanismi di correzione del sistema di remunerazione a tariffa.

- l'art. 15, comma 14 del DL 95/2012 (e s.m.i.), fissa i limiti di spesa ancorandoli al consuntivo del 2011 (c.d. "tetto Monti"), ad eccezione delle prestazioni di alta specialità in aumento rispetto ai volumi del 2015 per i residenti in altre regioni o per contenere la mobilità passiva;

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.

Via Salaria, 187/a
00158 Monterotondo (RM)
P.IVA 1366780968
C.F. 0481631009



- Il D.P.C.M. 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", ha approvato i nuovi LEA;

- Il Decreto Ministeriale del 02/04/2015, n. 70 avente ad oggetto: "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, Strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", ha definito gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell'assistenza ospedaliera in Italia.

- La Regione Umbria:

- con Regolamento regionale del 26/09/2018, n.10 ha disciplinato la materia dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private;

- con Regolamento regionale del 15/12/2023, n.9 ha disciplinato la materia di autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie;

- con DGR n. 840 del 07/08/2023 ha adottato il provvedimento recante "Aggiornamento manuale di cui alla DGR n. 893 del 31/08/2022 "Manuale Controlli - Composizione e Funzionamento del Comitato per Il Controllo Esterno – Adozione.";

- ha adottato la DGR n. 282 del 27/03/2025 recante "DGR 194/2024 e DGR 761/2024. Classificazione e requisiti delle prestazioni di chirurgia ambulatoriale. Ulteriori modificazioni e integrazioni.";

- con DGR n. 822 del 08/08/2024, ha definito i criteri e determinato i tetti di spesa per l'anno 2024 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini sia residenti in Umbria che non residenti in Umbria.

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.

Via Salaria, 187/a
00135 Montorio al Vomano (RN)
P.IVA 13661780968
C.F. 04816131009



• con DGR n.825 del 13/08/2025 ha definito gli ambiti degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate per l'anno 2025;

• con Determinazione Dirigenziale n. 12710 del 01/12/2025, ha autorizzato la società Affidea Medcenter Group Srl per l'attività di chirurgia ambulatoriale di tipo 2, in quanto la struttura è in possesso dei requisiti previsti dalla DGR 194/2024 e ss.mm.ii. per tale tipologia;

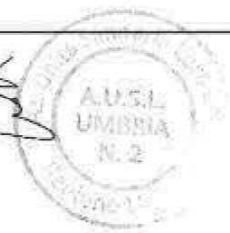
• con DGR n. 299 del 30/03/2026, ha determinato i tetti di spesa per gli accordi contrattuali per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale - per l'anno 2026;

• con Determina Direttoriale regionale n 4633 del 12.05.2026 ha stabilito disposizioni tecnico-operative di dettaglio in attuazione della D.G.R. n. 299 del 30/03/2026.";

- Con Delibera del Direttore Generale n. 163 del 04/02/2022 si è preso atto della sentenza n. 962 pubblicata il 21/12/2021 con la quale il Tar dell'Umbria ha accolto l'istanza di Medcenter Group s.r.l., volta ad ottenere un provvedimento che autorizzi il convenzionamento per interventi di cataratta nell'ambito dell'Azienda USL Umbria 2 ed è stata recepita la nota PEC prot.n. 0010210-2022 del 20/01/2022 con la quale la Regione Umbria - Direzione Regionale Salute e Welfare ha accolto in via provvisoria, anche in attesa della definizione del budget 2022 e della revisione delle linee guida contenute nella DGR 1516/2018, la proposta dell'Azienda USL Umbria 2 prot.n. 11072 del 17/01/2022 con la quale, previa ricognizione degli interventi di cataratta effettuati nel biennio 2018/2019 dalle Case di Cura Liotti e Porta Sole nei confronti di pazienti provenienti dal territorio di competenza della AUSL 2, si è inteso suddividere il budget annuo, assegnato alle due strutture

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.

Via Salaria, 187/a
06015 Monterotondo (RM)
P.IVA 13661780968
C.F. 04816131009





private accreditate convenzionate, tra tre strutture (€ 150.000,00 su Liotti, Istituto Clinico Porta Sole, Medicenter Group), in applicazione della sentenza del TAR Umbria n. 962/2021;

- Con Delibera del Direttore Generale n. 991 del 29.05.2026 l'Azienda UsL Umbria 2 ha approvato gli avvisi della DGR 299/2026 e della DD 4633/2026 prestazioni di ricovero, chirurgia ambulatoriale e di specialistica ambulatoriale anno 2026.

- La Struttura è in possesso di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale rilasciato con il provvedimento D.D. n. 81 del 09/01/2024;

- La Struttura dichiara che non sussistono contenziosi in essere fra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le Parti come sopra costituite convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente atto disciplina i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra le Parti, ai sensi dell'art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per l'acquisizione ed esecuzione da privato di prestazioni sanitarie a carico del S.S.R..

La Struttura si impegna ad erogare, in favore degli assistiti residenti nel territorio dell'Azienda USL Umbria n. 2, prestazioni di interventi di chirurgia ambulatoriale di cataratta di cui alle voci del tariffario approvato con la D.G.R. Umbria n. 1264 del 30.12.2024 e s.m. e i., avente ad oggetto "Nomenclatore Tariffario regionale delle prestazioni di assistenza

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.
Via Salada, 187/a
01010 Le Ferriere (RM)
P.IVA 13661780968
CF 1481611009



specialistica ambulatoriale", non escluse dai LEA nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nella Determinazione Direttoriale n.4633 del 12.05.2026 recante "Disposizioni tecnico-operative di dettaglio in attuazione della D.G.R. n. 299 del 30/03/2026 - Approvazione linee guida per la definizione degli accordi contrattuali e linee guida dei controlli dei ricoveri ospedalieri anno 2026 e schema di contratto con le strutture private accreditate" il cui contenuto si intende integralmente richiamato e recepito nel presente Accordo.

Il volume delle attività è definito dal fabbisogno programmato per l'anno 2026 e dettagliato nell'Allegato A (Piano delle Attività).

ARTICOLO 2 - REQUISITI ORGANIZZATIVI, STRUTTURALI E TECNOLOGICI

La Struttura, accreditata con il S.S.R., ai sensi della D.D. n. 81 del 09/01/2024, è autorizzata e accreditata all'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA); inoltre con D.D. n.12710 del 01/12/2025, è altresì autorizzata per l'attività di chirurgia ambulatoriale di tipo 2, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla DGR 194/2024 e ss.mm.ii. per tale tipologia.

Nell'ambito del presente accordo, la Struttura si impegna ad erogare interventi di chirurgia ambulatoriale della cataratta per un valore complessivo massimo pari ad € 45.274,05, nel rispetto dei volumi di attività e delle condizioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni regionali in materia.

La stipula del presente contratto è subordinata all'acquisizione, da parte dell'Azienda, della documentazione antimafia prevista dalla normativa

AFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.
Via Salaria, 147/a
00015 Monterotondo (RM)
P.IVA 14661780968
C.F. 04816131009



vigente. L'eventuale esito negativo delle verifiche, ovvero il sopravvenire di cause ostative ai sensi del D.lgs. 159/2011, comporta la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, senza necessità di ulteriori comunicazioni e con effetto immediato. In tale evenienza, la Struttura è tenuta a garantire la continuità assistenziale per gli utenti già presi in carico fino alla loro dimissione clinicamente appropriata, secondo le indicazioni dell'Azienda.

La Struttura si obbliga a garantire il mantenimento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, assicurando la conformità alla dotazione organica quali-quantitativa prevista per la tipologia di attività sanitaria accreditata e contrattualizzata, nonché il possesso degli ulteriori requisiti specifici richiesti.

La Struttura ha l'obbligo di assicurare livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano parametri di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie.

La Struttura si impegna a trasmettere all'Azienda competente i riesami della Direzione e le Verifiche Ispettive Interne, quali evidenze che il Sistema di Gestione della Qualità è efficacemente attuato e mantiene nel tempo le sue caratteristiche di adeguatezza ed efficacia, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica.

La Struttura si impegna a comunicare i servizi clinici per i quali ricorre a strutture esterne con indicazione delle stesse entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dallo svolgimento del predetto servizio.

Qualora l'assistito intenda avvalersi di attività mediche di carattere libero professionale, il rapporto assistenziale intercorrerà esclusivamente tra

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.

Via Salaria, 187/a
00015 Montecitorio (RM)
P.IVA 13661780968
C.F. 04816130009



assistito e presidio privato esulando dalla competenza delle Aziende Sanitarie Regionali.

ARTICOLO 3 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale è subordinato alla presentazione, da parte del paziente, della prescrizione redatta dal Medico di Medicina Generale o Medico specialista nella branca di riferimento sul ricettario unico del S.S.N. / prescrizione dematerializzata, datata, firmata e con l'indicazione della prestazione da effettuare.

L'accesso alle prestazioni di Specialistica ambulatoriale avviene tramite CUP nel rispetto delle regole di prenotazione per la specialistica ambulatoriale.

Il paziente deve essere in possesso di documento di identità e di tessera sanitaria. La Struttura dovrà verificarne la validità e far apporre la firma del paziente per avvenuta prestazione.

La Struttura si impegna a rilasciare gratuitamente agli utenti le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate ed i relativi periodi.

Per le prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza a quello ambulatoriale, la Struttura è tenuta a verificare che la prescrizione sia conforme alla normativa nazionale e regionale vigente.

Eventuali anomalie devono essere tempestivamente segnalate all'Ufficio aziendale competente per l'accordo contrattuale; in assenza di tale segnalazione, le prestazioni irregolari non verranno remunerate. L'Azienda si riserva comunque il diritto, in fase di liquidazione, di rettificare anomalie relative all'applicazione dei ticket e delle esenzioni.

La Struttura si impegna ad adeguarsi alle eventuali indicazioni che dovessero essere fornite dall'Azienda ai fini dell'abbattimento delle Liste di

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.
Via Salama, 187/a
00015 Montecitorio (RM)
P.IVA 13661780968
C.F. 04816131009



attesa.

La Struttura si impegna ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni erogate a ciascun paziente e, attraverso la procedura CUP, ad alimentare il tracciato record flusso di mobilità C.

ARTICOLO 4 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza a quello della specialistica ambulatoriale

In linea con la programmazione nazionale, la Regione Umbria ha incentivato il passaggio dal regime ospedaliero a quello ambulatoriale di alcuni interventi chirurgici, inserendoli nel nomenclatore tariffario regionale vigente.

Le prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza dovranno essere erogate distribuendo l'offerta in termini di massima omogeneità, in modo tale da coprire l'intero arco temporale dell'anno.

Le prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di ricovero al regime ambulatoriale dovranno essere garantite negli ambulatori indicati dalla DGR 299 del 30 marzo 2026 e remunerate nel rispetto delle percentuali di ammissibilità previste dalle "linee guida per la definizione degli accordi contrattuali e linee guida dei controlli dei ricoveri ospedalieri".

Specialistica ambulatoriale – (interventi di chirurgia ambulatoriale di cataratta)

La Struttura eroga le prestazioni di specialistica ambulatoriale (interventi di chirurgia ambulatoriale di cataratta) ricomprese nel proprio titolo autorizzativo e di accreditamento, secondo le branche e le tipologie di attività riconosciute dalla Regione Umbria e riportate nel Piano delle Attività allegato al presente contratto. L'erogazione avviene nel rispetto dei volumi

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.
Via S. Maria 87/a
00013 Monterotondo (RM)
P.IVA 03661780968
C.F. 08816131009



programmati, dei tempi di attesa previsti dal Piano Nazionale e Regionale di Governo delle Liste di Attesa e delle indicazioni operative fornite dall'Azienda, con particolare riferimento alla gestione delle priorità cliniche e alla corretta registrazione dei flussi informativi.

ARTICOLO 5 - COMPENSI MASSIMI EROGABILI PER L'ANNO 2026

Prestazioni di specialistica ambulatoriale (interventi di chirurgia ambulatoriale di cataratta)

Il volume finanziario massimo per l'anno 2026 per l'attività di specialistica ambulatoriale - interventi di chirurgia ambulatoriale di cataratta, in favore di residenti dell'Azienda USL Umbria n. 2 è pari a € 45.274,05.

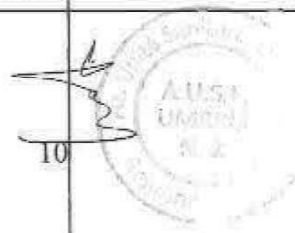
Il volume finanziario massimo di € 45.274,05 si intende quale limite invalicabile in favore dei residenti del territorio aziendale.

Gli importi relativi ai ticket, determinati secondo la normativa regionale vigente, sono riscossi dalla Struttura e trattenuti a titolo di anticipazione sul valore della prestazione resa. Tali importi non modificano il tetto di spesa previsto dal presente contratto. A consuntivo dell'anno di riferimento, l'Azienda provvede a rideterminare il valore effettivo delle prestazioni remunerabili, al netto dei ticket effettivamente riscossi e trattenuti dalla Struttura.

L'Azienda si riserva di rideterminare il costo effettivo (al netto dei ticket) sulla base del reale andamento del ticket nel corrente anno; a chiusura dell'anno 2026, quindi, si provvederà a scorporare dal costo sopra indicato l'importo relativo ai ticket effettivamente riscossi e trattenuti dalla Struttura.

I volumi finanziari massimi sopra indicati potranno essere modificati in presenza di diverse disposizioni regionali che verranno recepite ed inserite

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.
Via Salara, 187/b
00015 Monterotondo (RM)
P.IVA 13661780968
C.F. 04816131009



nel presente accordo contrattuale tramite scambio di corrispondenza.

Oltre i tetti massimi per attività di specialistica, vanno effettuati gli abbattimenti determinati dai controlli effettuati sulle prenotazioni ed erogazione delle prestazioni, come indicati dalla vigente normativa regionale, sempre nel rispetto della normativa sulla spending review.

Nel caso di non raggiungimento dei volumi finanziari concordati sarà liquidabile solo il fatturato prodotto e comunque al netto delle contestazioni e controdeduzioni.

Qualora la stipula dell'accordo/contratto intervenga ad anno solare già iniziato, il budget annuale, di cui al presente accordo/contratto, ovvero del successivo addendum al contratto, riassorbe comunque le prestazioni sanitarie già erogate dalla Struttura sulla base del provvedimento regionale di assegnazione del budget provvisorio.

Per tutto ciò che concerne la definizione dei livelli massimi di finanziamento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, ad integrazione di quanto previsto nel presente accordo, si rinvia alla vigente normativa regionale, nonché ai relativi provvedimenti attuativi conseguenti

ARTICOLO 6 - TARIFFE E ABBATTIMENTI

a. Tariffe per prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di degenza ordinaria e diurna e di chirurgia ambulatoriale per le prestazioni transitate dal regime di degenza all'ambulatoriale.

Sugli importi per le prestazioni transitate al regime ambulatoriale vanno applicati gli abbattimenti del 2% a norma della Legge Finanziaria n. 296 del 27.12.2006, art. 1 comma 796 lett. o).

Il prezzo unitario delle singole prestazioni di cui la Struttura ha potestà di

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.
V.le Salina, 187/a
00011 Monterotondo (RM)
P.IVA 13661781968
C.F. 04816131009



erogazione in base al presente accordo/contratto è quello fissato dalle tariffe regionali vigenti ratione temporis al momento della sottoscrizione dell'accordo/contratto e, comunque, in via residuale, dalle tariffe nazionali vigenti.

Qualunque tariffa superiore a quanto previsto come massima dalla normativa nazionale deve comunque ritenersi nulla. Le prestazioni richieste sono esclusivamente quelle consentite dalla configurazione di accreditamento oggetto del presente contratto, e le tariffe devono ritenersi a tutti gli effetti remunerazione onnicomprensiva delle prestazioni.

b. Tariffe per prestazioni di specialistica ambulatoriale - interventi di chirurgia ambulatoriale di cataratta

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate vengono remunerate in base al tariffario vigente, di cui alla D.G.R. Umbria n. 1264 del 30.12.2024 e s.m.i., avente ad oggetto "Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale", ovvero dalle tariffe regionali vigenti ratione temporis al momento della sottoscrizione dell'accordo/contratto e, comunque, in via residuale, dalle tariffe nazionali vigenti.

Sulle tariffe previste dal nomenclatore tariffario regionale vigente per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale vanno applicati gli abbattimenti del 2% a norma della Legge Finanziaria n. 296 del 27.12.2006, art. 1 comma 796 lett. o).

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DI PRESTAZIONE DELLA STRUTTURA - OMNICOMPENSIVITA' DELLA TARIFFA

Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, la tariffa riconosciuta

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.
Via Salafia, 187/2
00015 Monterotondo (RM)
P.IVA 13661740968
C.F. 04816131009



comprende tutte le attività necessarie al completamento dell'episodio
assistenziale, salvo diversa previsione del nomenclatore tariffario regionale.

La Struttura garantisce la piena tracciabilità del percorso assistenziale e la
coerenza tra prescrizione, prestazione erogata e refertazione

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La Struttura dichiara di conoscere le norme nazionali e le norme regionali
vigenti, disciplinanti le materie cui il presente contratto si riferisce e si
impegna ad applicarle, anche se non espressamente citate o allagate al
presente contratto.

La Struttura, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a:

- erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto della
normativa vigente a livello nazionale e regionale, nei limiti dei valori massimi
delle prestazioni riconoscibili secondo le previsioni stabilite nel presente
contratto, in costanza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento, di
accessibilità, di qualità e appropriatezza clinica e organizzativa, dei tempi di
attesa;

- improntare la propria organizzazione interna ai criteri e ai parametri
definiti nell'ambito dei programmi regionali e nazionali relativi alle reti cliniche
e, in ogni caso, al rispetto degli standard e delle soglie minime fissati a livello
nazionale e/o regionale concernenti le prestazioni oggetto del presente
contratto;

- concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda,
orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione
regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto dei tempi
massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni;

AFFIDIA MEDICENTER GROUP S.R.L.
Via Salaria, 187/a
00115 Monteverde (RM)
P.IVA 13661780968
C.F. 0486131096



- garantire l'adeguatezza e il perfetto stato d'uso delle apparecchiature e dotarsi di tutti gli strumenti tecnologici essenziali per l'erogazione delle prestazioni sanitarie;
- erogare le prestazioni di cui al presente contratto utilizzando personale idoneo, munito dei titoli professionali richiesti dalla normativa vigente e che non versi in situazioni di incompatibilità o di conflitto anche potenziale di interessi, così come imposto dalla pertinente disciplina di rango legislativo statale;
- mantenere i requisiti soggettivi, i requisiti minimi autorizzativi, di accreditamento e di capacità economica, tecnica e organizzativa previsti dalla normativa nazionale e regionale;
- adeguarsi a eventuali ulteriori requisiti che fossero richiesti per effetto di norme nazionali e/o regionali intervenute successivamente alla stipula del presente contratto;
- consentire in qualunque momento e senza preavviso l'accesso alla Struttura da parte del personale del S.S.N./S.S.R. incaricato dell'espletamento delle attività di vigilanza e di controllo anche riferite all'appropriatezza, alla congruenza con le prestazioni, alla conformità e al mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi e ulteriori, all'osservanza delle tariffe applicabili;
- dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), secondo la vigente normativa in materia fornendo copia della relativa documentazione all'Azienda entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto;

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.
 Via Salaria, 187/a
 00015 Monterotondo (RM)
 P.IVA 13661780968
 C.F. 04816131009

- rispettare gli obblighi di cui alla Legge 8 marzo 2017, n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" e del D.M 15 dicembre 2023, n. 232.
- comunicare all'Azienda, entro il termine tassativo di ventiquattro ore dall'evento, eventuali sospensioni delle prestazioni di cui al presente contratto determinate da causa di forza maggiore, specificando le prestazioni rispetto alle quali l'esecuzione non sia possibile e descrivendone nel dettaglio le cause, indicando natura, durata stimata e prestazioni coinvolte nonché ogni mutamento delle caratteristiche soggettive e/o oggettive intervenute in corso di rapporto. L'Azienda valuta gli effetti della sospensione sul raggiungimento dei volumi programmati e può procedere alla rimodulazione del budget, qualora la durata o l'estensione della sospensione compromettano la continuità assistenziale o la sostenibilità del piano delle attività
- consentire all'Azienda in qualsiasi momento di acquisire, anche attraverso strumenti informatici, elementi utili alla verifica della corretta osservanza da parte della Struttura della normativa vigente;
- partecipare ad eventuali iniziative e/o progetti promossi dalla Regione e/o dall'Azienda rivolti alla formazione continua del personale;
- osservare le regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del presente contratto, anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- assicurare che le prestazioni assistenziali erogate siano coerenti con le previsioni di cui al Piano Nazionale Liste d'Attesa nonché al Piano regionale di governo delle liste di attesa, vigenti, e agli ulteriori provvedimenti

AFFIDAMENTO MEDICENTER GROUP S.R.L.

Via Salaria, 187/s
00015 Monterotondo (RM)
P.IVA 13661780968
C.F. 0481631009



adottati per il governo delle liste di attesa, fornendo tra l'altro i dati necessari

per i procedimenti di monitoraggio e controllo;

- partecipare e assicurare il corretto utilizzo degli strumenti e dei sistemi informativi disponibili, atti a organizzare gli accessi nella Struttura, dalla prenotazione del ricovero mediante l'utilizzo di liste d'attesa, al successivo percorso, dall'accettazione alle dimissioni;

- predisporre idonee modalità di informatizzazione delle richieste di ricovero con indicazione della data di prenotazione, del numero della ricetta, del soggetto che ha effettuato la prescrizione, della generalità dell'assistito, del relativo codice fiscale, del comune di residenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione;

- trasmettere al SSR, con le modalità telematiche previste dalla regolamentazione vigente ovvero che saranno indicate dall'Azienda, le informazioni di cui alle suddette registrazioni;

- usare i codici di diagnosi, degli interventi/procedure relativi alle prestazioni praticate secondo i sistemi di classificazione e codifica vigenti;

- rispettare le indicazioni ministeriali e regionali in ordine alle modalità di compilazione e tenuta della cartella clinica e della documentazione sanitaria e amministrativa;

- assicurare l'alimentazione del fascicolo sanitario elettronico con referti di laboratorio analisi e di quelli relativi alla totalità delle prestazioni erogate secondo gli standard di scambio di informazioni cliniche;

- garantire l'adempimento di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché l'assolvimento del debito informativo di cui all'articolo 8-octies del D.lgs. n. 502/1992 e successive

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.

Via Salina, 187/a
00015 Monterotondo (RM)
P.IVA 13661780968
C.F. 04816151009



modificazioni e dei relativi provvedimenti di attuazione.

ARTICOLO 9 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE

Per l'anno 2026, i volumi finanziari massimi erogabili, sopra indicati, sono suscettibili di variazioni in funzione di eventuali aggiornamenti regionali.

Ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55, nelle fatture deve essere inserito obbligatoriamente il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica

- Per l'Azienda USL Umbria n. 2 Y0BN4H

Prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza all'ambulatoriale e prestazioni di specialistica ambulatoriale

I pagamenti delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per interventi di cataratta riconoscibili, al netto del ticket, saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 (sessanta) giorni ove esistano problemi connessi all'applicazione del tariffario alle singole prestazioni, o della normativa relativa alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

I pagamenti per le prestazioni rese a favore dei residenti dell'Azienda Usi Umbria 2 sono effettuati dalla medesima Azienda

La Struttura trasmette le fatture secondo le modalità operative in uso presso ciascuna Azienda sanitaria. Per l'Azienda USL Umbria 2, la fatturazione avviene con suddivisione per Distretto di residenza del paziente, secondo le indicazioni fornite dall'Azienda stessa.

La mancata o inesatta ovvero tardiva trasmissione di tutto quanto sopra indicato darà luogo all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo

20.

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.
Via Galathea, 187/a
00015 Montetotondo (RM)
P.IVA N. 3461780968
C.F. 04816131009



La Struttura provvede a trasmettere all'Azienda USL Umbria n. 2, mediante PEC, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza, le note riepilogative mensili recanti il dettaglio delle attività erogate.

Ai fini delle attività di verifica e controllo previste dalla normativa vigente e dal presente accordo, la Struttura trasmette altresì la documentazione giustificativa delle prestazioni erogate, comprensiva delle impegnative o dei promemoria cartacei delle prescrizioni dematerializzate, debitamente compilati con l'indicazione della data di erogazione della prestazione e con l'attestazione dell'avvenuta esecuzione della stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le note riepilogative dovranno riportare il dettaglio delle attività erogate (N. impegnativa, codice fiscale, codice prestazione (nomenclatore tariffario), data impegnativa, data prestazione, importo addebitato, importo ticket, residenza) e, per i residenti dell'Azienda la suddivisione delle stesse in base al distretto di residenza del paziente; dovranno, inoltre, riportare il numero complessivo di prestazioni erogate e l'importo complessivo addebitato (al netto del ticket).

L'Azienda provvede ad effettuare i controlli e le verifiche di competenza in merito a residenza, codice impegnativa, pagante/con esenzione/ticket, timbro e firma del Medico, data di avvenuta prestazione, con la formulazione di eventuali contestazioni nel rispetto delle disposizioni regionali in materia.

Qualora si dovessero riscontrare discordanze sulla tipologia di prestazioni fatturate dalla Struttura, rispetto alla prescrizione medica e/o comunque non supportate dalla specifica descrittiva del "Codice Prestazione" del N. R. vigente, l'Azienda non provvederà alla liquidazione delle medesime che

AFTIDEA MEDICENTER GROUPS S.R.L.
Via Salaria, 187/ra
00015 Monterotondo (RM)
P.IVA 13661780968
C.F. 04816131009

verranno sottoposte all'esame della Direzione Sanitaria Aziendale. Acquisito il parere sanitario, redatto anche previo contraddittorio, se necessario, le eventuali prestazioni riconosciute verranno liquidate nella prima fatturazione utile.

Deve essere altresì accluso il riepilogo mensile per distretto e per le varie tipologie delle prestazioni erogate per singola disciplina (come da facsimile), da inviare anche in formato editabile (excel).

ARTICOLO 10 - FLUSSI INFORMATIVI

La Struttura deve garantire il rispetto del debito informativo per i flussi informativi di governo e per il flusso delle grandi apparecchiature sanitarie di cui al Decreto del Ministero della Salute 22 aprile 2014, così come previsto dalla normativa di riferimento.

La Struttura si impegna altresì ad effettuare, regolarmente ed alle scadenze indicate, la trasmissione dei dati sia all'Azienda per assicurare i flussi di compensazione della Mobilità Sanitaria, sia al Ministero Economia e Finanze relativamente al monitoraggio della spesa sanitaria (Art. 50 D.L. 269/2003 convertito nella L. n. 326/2003).

La Struttura deve garantire il rispetto delle condizioni di erogabilità e delle indicazioni di appropriatezza prescrittiva stabilite dalla normativa vigente.

La mancata o inesatta trasmissione di tutto quanto sopra indicato darà luogo all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 20.

ARTICOLO 11 - REQUISITI DI QUALITA' E SISTEMI DI RILEVAZIONE

QUANTITA' E QUALITA' DELLE PRESTAZIONI

La Struttura si impegna a predisporre ed attivare uno specifico programma di lotta alle infezioni, prevedendo almeno due rilevazioni annuali, le cui

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.

Via Salaria, 187/a
00153 Montelongo (RM)
P.IVA 13661780968
C.F. 04816131009



risultanze dovranno essere rese note alle Aziende.

Al fine di regolarizzare la produzione attraverso misure che incentivino una maggiore appropriatezza delle prestazioni sanitarie ed orientino la spesa sanitaria a vantaggio delle prestazioni con migliore rapporto costo/beneficio, la Struttura si impegna a mettere in atto misure che incrementino i livelli di appropriatezza in linea con quanto previsto dalle "linee guida per la definizione degli accordi contrattuali e linee guida dei controlli dei ricoveri ospedalieri", pro tempore vigenti durante la validità del presente contratto.

In tale ottica sono previsti abbattimenti delle tariffe per le seguenti causali:

Non sono remunerate le prestazioni di specialistica ambulatoriali erogate in difformità alle procedure del Piano Regionale delle liste d'attesa vigente.

La penalizzazione, per motivi di ordine tecnico, verrà effettuato dall'Azienda territorialmente competente, previa comunicazione alla Struttura, dopo la definizione dell'addebito complessivo di anno e con le modalità operative (criteri di individuazione e di penalizzazione) stabilite dalla Regione Umbria.

ORARI DI ATTIVITA'

La Struttura dichiara di effettuare il seguente orario di attività:

dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 20:30

il sabato dalle ore 07:30 alle ore 20:00.

La Struttura è tenuto a concordare con l'Azienda i periodi di chiusura per ferie, comunicandoli con almeno 60 giorni di anticipo. Devono essere comunicati anche i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature.

Ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa deve essere immediatamente comunicato all'Azienda.

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.
Via Salara, 187/a
06045 Monterotondo (RM)
P.IVA 1366178068
C.F. 04816131009



ARTICOLO. 12 - SISTEMA DEI CONTROLLI

La Struttura riconosce all'Azienda il diritto, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, consistenza e presenza del personale e in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, nonché la idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Struttura, ferma restando ogni altra competenza in capo all'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

La Struttura riconosce ai Comitati di controllo della documentazione sanitaria e/o del Gruppo Audit, istituiti a supporto delle attività di controllo tecnico svolto dalle Aziende Sanitarie stesse, il diritto di procedere in qualsiasi momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità della documentazione sanitaria inerente all'attività sanitaria acquistata dalle Strutture Private Accreditate.

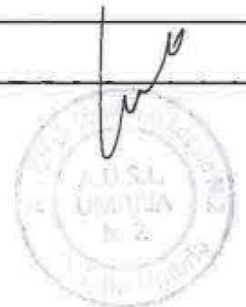
ARTICOLO 13 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni oggetto del presente accordo per l'intero periodo di validità del contratto. Le richieste di interruzione dell'attività, devono essere preventivamente comunicate all'Azienda.

ARTICOLO 14 - CARTA DEI SERVIZI

La Struttura è obbligata ad adottare ed attuare una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici" e dello "Schema generale di riferimento della Carta dei servizi pubblici sanitari"

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.
Via Salaria, 187/a
00015 Montetondo (RM)
P.IVA 13461780968
C.F. 04816131099



emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 19.05.1995.

Di detta carta dei servizi, pubblicata ai sensi dell'art. 32, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata tempestivamente copia all'Azienda.

ARTICOLO 15 - TUTELA DELL'UTENTE E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

La Struttura si impegna a pubblicizzare, dandone adeguata informazione all'utenza e all'Azienda, come prescritto dalla Carta dei Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività per conto del S.S.N.

A tale fine la Struttura deve tenere un apposito punto di informazione e riconoscere il diritto alla tutela dell'utente in rapporto a quanto previsto dalla normativa vigente. Dovranno essere rese pubbliche attraverso affissione nei locali della Struttura e comunque portate a conoscenza preventivamente degli assistiti le tariffe aggiuntive relative a particolari condizioni di comfort ambientale che venissero, eventualmente, richieste agli assistiti. Le modalità di erogazione di tali servizi, le relative tariffe ed ogni loro aggiornamento dovranno essere notificate tempestivamente all'Azienda.

ARTICOLO 16 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della disciplina comunitaria (Regolamento UE 2016/679 - GDPR) e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, dichiarano quanto segue:

- L'Azienda riveste la qualifica di Titolare del trattamento, in quanto

AFFIDEA WEHCENTER GROUP S.R.L.
Via Salaria, 187/a
00015 Monterotondo (RM)
P.IVA 13664780968
C.F. 04816131009

22

AUSE
CARRATA
H.2
2020

determina le finalità e le modalità del trattamento dei dati;

- La Struttura riveste la qualifica di Responsabile del trattamento, in quanto tratta i dati personali per conto del Titolare nell'esecuzione delle attività contrattuali.

Il rapporto di responsabilità è disciplinato, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, dall'Allegato B ("Addendum Privacy"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ed è sottoscritto dal legale rappresentante della Struttura.

L'Azienda fornisce alla Struttura, che dichiara di averne preso visione e conoscenza, l'informativa di cui all'art. 13 GDPR, reperibile al seguente indirizzo istituzionale: <http://www.uslumbria.it/pagine/privacy-000>.

ARTICOLO 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO, PERSONALE, INCOMPATIBILITÀ E NORMATIVA ANTICORRUZIONE

La Struttura dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, che la Struttura, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara aver esaminato e di accettare integralmente.

Le Parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento delle Aziende

Sanitarie regionali (reperibile all'indirizzo <http://www.uslumbria2.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti->

anticorruzione) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità (Allegato C, che costituisce

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.
Via Salaria, 187/a
00045 Montetondo (RM)
P.IVA 13661780968
C.F. 04816131009

parte integrante del presente accordo.

La Struttura, a pena di risoluzione del contratto, in caso di violazione da parte dei propri dipendenti e collaboratori delle disposizioni del Codice di comportamento e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Regione Umbria e della Azienda, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente", è tenuto ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità e le eventuali conseguenze negative, nonché a prevenire la reiterazione delle medesime violazioni.

La Struttura si impegna, a pena di risoluzione del contratto, a non porre in essere condotte riconducibili a forme di c.d. "dumping contrattuale" e ad applicare i principi previsti dal Codice dei contratti pubblici.

La violazione dei suindicati obblighi può comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 20, comma 2, del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall'art. 1, comma 5, della legge n. 662/1996, si conferma l'incompatibilità assoluta del personale del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero professionale, a prestare la propria attività nei confronti della Struttura.

È vietato, pertanto, per la Struttura avere nel proprio organico, in qualità di consulente o prestatore d'opera, personale che intrattenga un rapporto di dipendenza / convenzionale con il SSN. La Struttura assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso la Struttura che dimostri buona fede non risponde in conseguenza di false dichiarazioni rilasciate dal personale e dai professionisti.

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.

Via Salaria, 187/a

00155 Monterotondo (RM)

P.IVA 113661280968

C.F. 04816131009



La Struttura con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

La Struttura dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto e il divieto del fornitore di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni.

L'onere di verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro e in capo alla Struttura.

Il personale medico e non medico che opera nella Struttura per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, è riportato nell'elenco dell'organico del personale, già acquisito dall'Azienda. Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, i titoli professionali posseduti il rapporto contrattuale e l'orario settimanalmente svolto. Il

Responsabile delle attività, al quale compete la responsabilità della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate ai pazienti è il Dott. Pietro Ferranti, specialista in Broncopneumologia.

Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con personale di qualifica uguale o equipollente. E' fatto comunque obbligo alla Struttura di comunicare a questa Azienda, entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea.

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI

AFFIDEA-MEDICENTER GROUP S.R.L.
Via Salafia, 187/a
00013 Monterotondo (RM)
P. IVA 13661780968
CF. 04846131009



La Struttura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I pagamenti a favore della Struttura per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato individuato dalla Struttura, ai sensi della citata normativa.

Il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente accordo contrattuale, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo contrattuale, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del presente contratto.

ARTICOLO 19 - ASSICURAZIONE

La Struttura si impegna a sollevare le Aziende Sanitarie regionali da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione di attività sia in regime ospedaliero che di chirurgia ambulatoriale per le prestazioni transitate dal regime di degenza all'ambulatoriale che di specialistica ambulatoriale, relativamente all'attività oggetto del presente Accordo contrattuale.

A tal fine la Struttura dichiara di aver stipulato specifica ed idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori d'opera con massimali adeguati e congrui, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24 e D.M. 232/2023.

ARTICOLO 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DIFFIDA AD ADEMPIERE E PENALI

Il presente contratto si risolverà immediatamente e di diritto, ai sensi e per gli

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.
Via Salara, 187/a
00015 Monteverde (RM)
P.IVA 13641780948
C.F. 04816131009

effetti dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC da parte dell'Azienda, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie imputabili alla Struttura:

a) Revoca, decadenza o diniego definitivo dei provvedimenti di autorizzazione o accreditamento necessari per l'erogazione delle prestazioni.

b) Sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia (art. 67 D.lgs. 159/2011).

c) Perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione o mancata comunicazione tempestiva di eventi che ne comportino la perdita.

d) Violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza sui dati e sulle informazioni acquisite durante l'esecuzione del contratto.

e) Cessione parziale o totale del contratto o sub-affidamento delle prestazioni non autorizzati.

f) Violazione dei requisiti di correttezza e regolarità contributiva (DURC), fiscale e/o retributiva.

g) Falsità delle dichiarazioni rese in sede di stipula relative ai requisiti generali e di compatibilità.

h) Accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal D. Lgs. 14/2019, ivi inclusi, a titolo esemplificativo: la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento, ovvero l'attivazione della composizione negoziata della crisi.

i) Violazione degli obblighi di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

AFIDEA NEDICENTER GROUP SRL
Via Salaria, 187/a
00015 Montecitorio (RM)
P.IVA 13661700968
C.F. 04316130099

In caso di inadempimento da parte della Struttura a una solamente delle clausole del presente contratto, diverse dalle ipotesi indicate al comma precedente, l'Azienda contesterà per iscritto l'addebito, assegnando alla stessa un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, per l'adempimento o la rimozione della difformità salvo il pagamento della penale. Decorso inutilmente tale termine, senza che la Struttura abbia provveduto a sanare l'inadempimento, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c., mediante semplice comunicazione scritta con cui l'Azienda dichiara di volersi avvalere della risoluzione.

In pendenza di verifica delle violazioni, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere l'efficacia del contratto in via cautelare.

In caso di risoluzione del contratto, la Struttura assicura la continuità assistenziale per i pazienti già ricoverati o presi in carico, fino alla conclusione del percorso clinico appropriato, secondo le indicazioni dell'Azienda. L'Azienda può disporre il trasferimento degli assistiti presso altre strutture accreditate, qualora ciò risulti necessario per garantire la sicurezza delle cure o la tempestività degli interventi. La Struttura avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite sino alla data di cessazione degli effetti del contratto, previa decurtazione degli oneri derivanti dallo scioglimento e dai danni cagionati.

La violazione delle obbligazioni e delle clausole contenute nel presente contratto, salvo che non sia causa di risoluzione dello stesso, comporta l'applicazione di una penale commisurata alla durata dell'inadempimento.

La penale è determinata in misura giornaliera, in un importo compreso tra l'uno per mille (1‰) e il tre per mille (3‰) dell'importo netto contrattuale

APIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.

Via Salaria, 187/2
00115 Montetotondo (RM)
P.IVA 13561750568
C.F. 04856131059



corrispondente al budget assegnato, da graduarsi in relazione alla gravità dell'inadempimento e all'entità delle conseguenze derivanti dal ritardo o dalla mancata esecuzione delle prestazioni dovute.

La penale diventerà esecutiva a seguito di formale contestazione scritta da parte dell'Azienda. La stessa dovrà essere corrisposta entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta, ovvero sarà recuperata mediante compensazione con eventuali crediti, liquidi ed esigibili, vantati dalla Struttura nei confronti dell'Azienda

Resta fermo il diritto dell'Azienda al risarcimento dell'ulteriore danno subito.

ARTICOLO 21 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La Struttura, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti di cui al comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la Struttura rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.

ARTICOLO 22 - CLAUSOLA DI MANLEVA

La Struttura, fermo restando quanto disciplinato all'articolo 19, assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a terzi, da una propria condotta attiva e/o omissiva, nell'esecuzione del presente contratto.

APPDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.

Via Salaria, 187/a
00015 Montecitorio (RM)
P.IVA 13661780963
C.F. 04816131009



Per l'effetto, la Struttura si obbliga ad esonerare e manlevare l'Azienda
ovvero il S.S.R. da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di
questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi, derivanti dall'esecuzione
del contratto.

ARTICOLO 23- CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA

Le Parti prendono atto che il presente accordo è di natura provvisoria e
temporanea e suscettibile di immediata revisione qualora sopraggiunga una
nuova normativa nazionale sulla concorrenza o intese Stato-Regioni, per
evitare la cristallizzazione del mercato e il rischio di contenziosi.

ARTICOLO 24 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le Parti convengono che sia competente
esclusivamente il Foro di Terni.

ARTICOLO 25 - DURATA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente contratto scade il 31.12.2026 e non si rinnova tacitamente.

Il contratto è espressamente prorogabile, al fine di garantire la continuità
assistenziale, fino alla definizione del nuovo piano dei fabbisogni e alla
eventuale riproposizione del relativo contratto.

ARTICOLO 26- CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Il presente contratto non potrà essere ceduto in tutto o in parte senza il
consenso dell'Azienda.

La cessione dei crediti relativi al presente contratto è disciplinata dall'art.
117, comma 4-bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 17.

ARTICOLO 27 - REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente accordo contrattuale verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese

SPIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.
Via Salaria, 187/a
00155 Montetopazio (RM)
P.IVA 13661780968
C.F. 0481613009

di bollo e di registrazione del presente contratto sono poste, in ogni caso, a carico della Struttura.

ARTICOLO 28 - NORMA FINALE

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni sia in materia di budget di spesa che di prestazioni erogabili che di tariffario in corrispondenza all'eventuale emanazione di ulteriori disposizioni nazionali o regionali che vengano a disciplinare la materia.

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni e/o integrazioni qualora dovessero intervenire disposizioni diverse a livello nazionale e/o regionale in materia o per particolari esigenze assistenziali che dovessero intervenire in corso d'anno.

Le modifiche tariffarie derivanti da provvedimenti regionali sopravvenuti sono recepite automaticamente nel presente contratto a decorrere dalla data di efficacia stabilita dagli stessi provvedimenti. L'Azienda provvede a darne comunicazione alla Struttura mediante scambio di corrispondenza, specificando eventuali effetti retroattivi e le modalità di adeguamento dei flussi informativi e della fatturazione.

ART. 29 – ALLEGATI

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Essi comprendono il Piano delle Attività (Allegato A), l'addendum Privacy (Allegato B), il patto di integrità (Allegato C) e ogni ulteriore documento tecnico-operativo richiamato nel testo.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda

Il Direttore Generale

Per la Struttura

Il Legale Rappresentante

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.
Via Salaria, 187/a
00015 Monterotondo (RM)
P.IVA 13661780968
C.F. 04816131009



Dott. Roberto Noto

Sig.ra Silvia Cecchini

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c., la Struttura dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente le clausole del presente contratto, approvandone senza eccezioni o riserve il relativo contenuto e riconoscendone il carattere essenziale, di cui agli articoli: Art. 1 - oggetto del contratto, art. 5 - compensi massimi erogabili per l'anno 2026, art. 7 - obblighi di prestazione della struttura - onnicomprensività della tariffa, art. 8 - obblighi della struttura, art. 9 - liquidazione competenze, art. 10 - flussi informativi, art. 14 - carta dei servizi, art. 17 - codice di comportamento, personale, incompatibilità e normativa anticorruzione, art. 20 - clausola risolutiva espressa – diffida ad adempiere e penali, art. 21 - clausola di salvaguardia, art. 22 - clausola di manleva, art. 23 - clausola di cedevolezza, art. 24 – foro competente, art. 26 - cessione del contratto e dei crediti, art. 27 - registrazione e spese, art. 28 – norma finale e art. 29 allegati.

Per l'Azienda

Per la Struttura

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Dott. Roberto Noto

Sig.ra Silvia Cecchini

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.

Via Salaria, 187/a
00015 Monterotondo (RM)
P.IVA 13661780968
C.F. 04816131009

ALLEGATO A – PIANO DELLE ATTIVITA'



Piano delle Attività		Allegato. A
Prestazioni di chirurgia ambulatoriale di cataratta in favore degli assistiti** Azienda USL Umbria 2 - dal 01-01-2026 AL 31-12-2026 -		
STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE CONTRATTUALIZZATE AL 31/3/2026 CON ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICATO IN DATA 29/5/2026	TIPOLOGIA PRESTAZIONI	Tetti di spesa Consuntivato 2024 (DGR 299/2026 - DD 4633/2026)
AFFIDEA MEDICENTER GROUP SRL	chirurgia ambulatoriale di cataratta	45.274,05 €
L'importo di € 45.274,05 è riveniente dalla riduzione dei volumi finanziari massimi assegnati alla Casa di Cura Liotti e all'Istituto Clinico Porta Sole per un importo pari a € 22.637,025 per ciascuna delle due strutture		

** sono da intendersi i pazienti residenti presso l'azienda Usi Umbria 2, fatta salva diversa indicazione regionale

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.
Via Salaria, 187/a
00015 Monterotondo (RM)
P.IVA 13661780968
C.F. 04816181009



ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Premesso

Che, ai fini della regolamentazione del servizio di Chirurgia Ambulatoriale, è stato predisposto l' "Accordo Contrattuale per l'acquisizione di prestazioni di Interventi di Chirurgia Ambulatoriale di Cataratta per gli ambiti territoriali dell'Azienda USL Umbria n. 2 per l'anno 2026", in cui vengono dettagliate le modalità procedurali ed i reciproci impegni e della quale il presente addendum forma parte integrante e sostanziale.

Ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

1. Il presente allegato è parte integrante e sostanziale dell'accordo per il servizio "di prestazioni di Interventi di Chirurgia Ambulatoriale di Cataratta", che in virtù dell'adesione, è in essere tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 di seguito altresì denominata "titolare" e la Struttura Affidea Medicenter Group s.r.l., di seguito altresì denominata "responsabile", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

2. Il Titolare ricorre al Responsabile in quanto questo ricade tra i soggetti individuati come idonei dagli accordi di cui in convenzione e, dunque, presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dal Titolare soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Questo è motivo essenziale del contratto.

3. Il responsabile è autorizzato e si obbliga a trattare dati personali per conto del titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento dell'accordo, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento.

Nella tabella "A" in coda a questo addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.

4. Il responsabile tratta i dati personali rispettando le seguenti istruzioni e le ulteriori eventualmente fornitegli dal titolare del trattamento:

4.1. il Responsabile raccoglie i dati dei cittadini che intendono usufruire dei servizi del sistema CUP.

4.2. I dati personali sono immessi direttamente attraverso gli strumenti elettronici connessi al sistema CUP obbligandosi a rispettare le prescrizioni impartite.

4.3. Il Responsabile non deve fare copie dei dati personali comunicatigli nello svolgimento del servizio.

4.4. Il Responsabile affida i trattamenti a personale adeguatamente istruito ed autorizzato, in grado di adempiere correttamente i compiti.

4.5. Il Responsabile custodisce con la massima cura le credenziali di accesso.

4.6. Il Responsabile, nello specifico, si obbliga a rispettare scrupolosamente le procedure aziendali per la riscossione delle quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino.

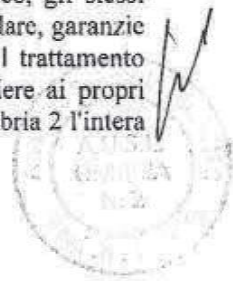
5. Il responsabile garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e che saranno utilizzati strumenti hardware e software conformi alle disposizioni vigenti in materia ed alle eventuali istruzioni specifiche del titolare.

6. Il responsabile si obbliga a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali eventualmente richiestegli dal titolare ai sensi dell'articolo 32 GDPR.

7. Il responsabile si obbliga a non ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento si obbliga ad informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

8. Nel caso in cui il responsabile ricorresse a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento si obbliga, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti della USL Umbria 2 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi di quello.

Medicenter Group S.R.L.
Via Salaria, 187/a
00153 Monterotondo (RM)
P.IVA 13661780968
C.F. 04816131009



9. Il responsabile si obbliga ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.

10. Il responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si obbliga ad assistere il titolare:

10.1. nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.

10.2. A comunicare al titolare tempestivamente ogni violazione che possa avere impatto sui dati personali, con specifico riferimento a quelli dei pazienti, di cui sia venuto a conoscenza. Tale comunicazione deve essere fatta secondo le istruzioni impartite dal titolare e comunque in tempo utile a rispettare il termine di 72 ore per la notifica all'autorità di controllo.

10.3. Nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del responsabile e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.

11. Il responsabile, su scelta del titolare del trattamento, si obbliga a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

12. Il responsabile si obbliga a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

13. Il responsabile informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

14. Nel caso di servizi di amministratore di sistema, nell'accezione di cui al provvedimento del 27/11/2008 garante privacy, il responsabile deve conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema da lui individuate e gestite nel rispetto del richiamato provvedimento.

TABELLA "A"

ATTIVITÀ PER CONTO AZIENDA USL UMBRIA 2	OPERAZIONE DI TRATTAMENTO	CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI
Servizio di erogazione delle prestazioni di ricovero, specialistiche di chirurgia ambulatoriale	Raccolta, registrazione, conservazione, modifica, consultazione, uso, cancellazione.	Persone fisiche, utenti che richiedono la fruizione di prestazioni di ricovero, di specialistica di chirurgia ambulatoriale.	Dati identificativi, dati sulla salute, condizioni socio-economiche, condizioni di lavoro.

Terni il 7/7/2026

Per il Titolare
Il Direttore Generale
Dott. Roberto Noto



Per il Responsabile
Il Legale Rappresentante
Sig.ra Silvia Cecchini

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.
Via Salaria, 187/a
00015 Monterotondo (RM)
P.IVA 13661780968
C.F. 04816131009

ALLEGATO "C"

PATTO DI INTEGRITA'
TRA
L'AZIENDA USL UMBRIA 2
E
LA STRUTTURA AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.

Oggetto: Patto di integrità relativo alla convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra l'Azienda USL Umbria 2 e la Struttura Affidea Medicenter Group s.r.l., sita nel Comune di Terni (TR), per l'erogazione delle prestazioni di Interventi di Chirurgia Ambulatoriale di Cataratta, per l'anno 2026.

Questo documento costituisce parte integrante della convenzione sottoscritta fra le Parti indicate in oggetto.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 2 e del contraente di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza, legalità, integrità ed etica nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione della convenzione.

Più in generale i comportamenti delle parti dovranno conformarsi al codice di comportamento vigente in Azienda USL Umbria n.2, per tutte le parti attinenti.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 2, impiegati ad ogni livello nell'esecuzione e controllo dell'accordo, prendono visione ed accettano il presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, dichiarando di essere a conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

L'Azienda USL Umbria 2 rende pubblici i dati più rilevanti riguardanti la convenzione e fornisce le informazioni ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 anche sul sito web aziendale all'indirizzo: www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000.

La Struttura Affidea Medicenter Group s.r.l. si impegna a segnalare tempestivamente all'Azienda USL Umbria 2 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione della convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare la corretta esecuzione della convenzione.

La Struttura Affidea Medicenter Group s.r.l. prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dalla USL Umbria n.2, potrà essere applicata la sanzione della risoluzione o perdita della convenzione, impregiudicato il diritto dell'Azienda USL Umbria 2 di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata della convenzione.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 2 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data 7/7/2026

Per la Struttura Affidea Medicenter Group s.r.l.
Il Legale Rappresentante
Sig.ra Silvia Cecchini

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.

Via Salaria, 187/a
00145 Monterotondo (RM)
P.IVA 13661780968
C.F. 04816131009

Per l'Azienda USL Umbria 2
Il Direttore Generale
Dott. Roberto Neri





Allegato D					Struttura:		
SPECIALISTICA AMBULATORIALE VISITE BUDGET 2026							
	DISTRETTO TERNI	DISTRETTO FOLIGNO	DISTRETTO SPOLETO	DISTRETTO ORVIETO	DISTRETTO NARNI/AMELIA	DISTRETTO VALNERINA	TOTALE
DISCIPLINE							
ANGIOLOGIA							- €
CARDIOLOGIA							- €
CHIRURGIA GENERALE							- €
CHIRURGIA VASCOLARE							- €
DERMATOLOGIA							- €
DIABETOLOGIA							- €
ENDOCRINOLOGIA							- €
GASTROENTEROLOGIA							- €
GINECOLOGIA							- €
MEDICINA							- €
NEFROLOGIA							- €
NEUROLOGIA							- €
OCULISTICA							- €
ORTOPEDIA							- €
OSTETRICIA							- €
OTORINO							- €
PNEUMOLOGIA							- €
UROLOGIA							- €
RIABILITAZIONE							- €
TOTALE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.
Via Salaria, 187/a
00015 Montecitorio (RM)
P.IVA 13661780968
C.F. 04816131009



Allegato D					Struttura:		
SPECIALISTICA E CHIRURGIA AMBULATORIALE PRESTAZIONI BUDGET 2026							
DISCIPLINE	DISTRETTO TERNI	DISTRETTO FOLIGNO	DISTRETTO SPOLETO	DISTRETTO ORVIETO	DISTRETTO NARNI/AMELIA	DISTRETTO VALNERINA	TOTALE
ANGIOLOGIA							- €
CARDIOLOGIA							- €
CHIRURGIA GENERALE							- €
CHIRURGIA VASCOLARE							- €
DERMATOLOGIA							- €
DIABETOLOGIA							- €
ENDOCRINOLOGIA							- €
GASTROENTEROLOGIA							- €
GINECOLOGIA							- €
MEDICINA							- €
NEFROLOGIA							- €
NEUROLOGIA							- €
OCULISTICA							- €
ORTOPEDIA							- €
OSSIGENOTERAPIA							- €
OSTETRICIA							- €
OTORINO							- €
PNEUMOLOGIA							- €
UROLOGIA							- €
RIABILITAZIONE							- €
DIAGNOSTICA - ECOGRAFIE							- €
DIAGNOSTICA - MOC							- €
DIAGNOSTICA - RMN							- €
DIAGNOSTICA - RX							- €
DIAGNOSTICA - TAC							- €
DIAGNOSTICA - SENOLOGIA							- €
TOTALE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.
 Via Salazia 187/a
 00015 Montetondo (RM)
 P.IVA 13661780968
 C.F. 04816131009

